



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELL'ATMOSFERA E DEL TERRITORIO (TAT)

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Assessorato:

Assessorato della difesa dell'ambiente

Direzione Generale:

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio:

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)

Settore:

Indirizzo:

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

Telefono:

070/6065996

Fax:

070/6066721

Email:

amb.antinquinamento@regione.sardegna.it;
amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it;
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Daniela Manca 070.6065996
damanca@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Il Direttore Generale

Responsabile del provvedimento finale:

Il direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti

URP:

Ufficio Relazioni con il Pubblico della Difesa dell'Ambiente

Indirizzo:

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

Telefono:

070/6067031

Fax:

070/6066621-6697

Email:

amb.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì
e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione

Titolo:

INSERIMENTO DI UN SITO NELL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI

Sottotitolo:

Decreto legislativo n. 152/2006, art. 251



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELL'ATMOSFERA E DEL TERRITORIO (TAT)

Cosa è?

I siti contaminati devono essere iscritti nell'apposita anagrafe regionale, tenuta dal Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio.

La prima anagrafe della Regione è stata approvata con il piano del dicembre 2003. Attualmente è stata aggiornata al 2009 ed è inserita nel sistema informativo regionale ambientale (Sira).

L'anagrafe regionale contiene:

- l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché gli interventi realizzati negli stessi siti;
- l'individuazione dei soggetti ai quali compete la bonifica;
- gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio degli interventi in caso di inadempienza dei soggetti obbligati.

Qualora il proprietario del terreno interessato o il Comune competente per territorio riscontri il superamento in un sito dei valori limite di concentrazione accettabili deve notificare il superamento al Servizio, il quale provvederà ad aggiornare l'elenco dei siti da bonificare.

L'aggiornamento può avvenire anche in seguito a:

- accertamenti eseguiti dalle autorità competenti che attestino un superamento dei valori limite di concentrazione accettabili per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti contaminati.

Una volta inserito il sito nell'elenco, il Servizio ne dà comunicazione al Comune interessato, il quale diffida il responsabile dell'inquinamento ad avviare la procedura di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale. La diffida viene, inoltre, comunicata dal Comune al proprietario del terreno.

Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile ed il proprietario del sito non avvii la procedura, il Comune o il Servizio antinquinamento provvede a realizzare d'ufficio gli interventi necessari, secondo l'ordine di priorità fissato nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

L'inserimento di un sito nell'anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica oltre che dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e deve essere comunicato al competente ufficio tecnico erariale.

4. Informazioni principali

Chi può presentare la domanda?:

Soggetti proprietari di terreni contaminati, comuni e altri soggetti pubblici che, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano individuato siti contaminati

Cosa serve per poter partecipare?:

-

Termini di conclusione del procedimento:

30 giorni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELL'ATMOSFERA E DEL TERRITORIO (TAT)

5. Dove rivolgersi

Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)

Indirizzo

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

Telefono

070/6065996

Fax

070/6066721

Indirizzi e-mail

amb.antinquinamento@regione.sardegna.it

amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

6. Classificazione

Temi:

ambiente

Profili:

cittadini enti locali imprese

Categorie:

registri

7. Normativa

| Tipo | Descrizione | Riferimento | Link |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------|
| - Decreto Ministeriale Ambiente | Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 22/1997 | n. 471 del 25/10/1999, art. 17 | Apri |
| - Decreto Legislativo | Norme in materia ambientale | n. 152 del 03/04/2006, art. 251 | Apri |

8. Modulistica